

proposta di legge n. 37

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 5 agosto 2005

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3
“NORME PER L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE”

Signori Consiglieri,

con la legge 3/2002, la Regione Marche ha definito con maggiore chiarezza il contesto normativo e procedurale sia dell'attività agrituristica sia del turismo rurale.

In particolare, riguardo l'agriturismo, ha disciplinato, all'articolo 4, anche i rapporti di lavoro che possono intercorrere tra operatore agrituristico e collaboratori assunti come dipendenti.

Con questa proposta di modifica, si vuole integrare quanto già stabilito, inserendo anche il rapporto di "collaborazione in associazione", come previsto e disciplinato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile, con l'obiettivo principale di aumentare o migliorare la capacità di occupazione che le stesse aziende agrituristiche possono essere in grado di offrire.

Riguardo l'articolo 9, che tratta dell'elenco regionale degli operatori agrituristici, la modifica che

si propone va a salvaguardare tutte quelle situazioni di operatori che, pur avviando i lavori di recupero degli immobili da adibire ad agriturismo, o pur in presenza di un atto autorizzatorio (DIA Edilizia - Permesso di costruire) per le realizzazioni degli stessi, non sono in grado di rispettare il limite di tre anni dall'iscrizione per poter intraprendere l'attività.

Va sottolineato, infatti, che, in generale, gli interventi edili sono nella maggior parte riconducibili ad opere di restauro conservativo o di ristrutturazione, nel rispetto delle tipologie costruttive e dei materiali originari che, di conseguenza, comportano una dilatazione dei tempi di recupero.

Condizione che non può e non deve penalizzare anche i tanti operatori ammessi a beneficiare delle risorse del PSR riguardanti lo "sviluppo dell'agriturismo".

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo: "In questo caso l'azienda deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2002, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Possono avvalersi altresì di collaboratori associati ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 3/2002, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non si fa luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell'attività sia dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 15, purché l'attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento."

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve le iscrizioni all'elenco, di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a tre ettari.